

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 1
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL
 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6, comma 3,
 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
 «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300»
 integrato con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge 190/2012 e s.m.i.
 ed
 integrato con la sezione “società trasparente” ai sensi del Decreto legislativo 33/2013 e s.m.i.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
di TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL il 13 dicembre 2023 – versione 4

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 2
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

Indice

Definizioni

Struttura del documento

Parte Generale	8
1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231	9
1.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti	9
1.2. I reati presupposto.....	10
1.3 Aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo.....	11
1.4. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente	13
1.5 Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del modello di organizzazione, gestione e controllo	14
1.6 Le sanzioni.....	15
2. Finalità del modello	15
3. Modello e Codice Etico	16
4. TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL ed il gruppo ALPERIA.....	16
5. Modus Operandi	17
6. Reati presupposto e reati rilevanti per la Società TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL	18
6.1 I reati presupposto ex D.Lgs. 231/01	18
6.2 I reati presupposto di pertinenza per la Società.....	21
7. Destinatari del modello	22
8. Organismo di Vigilanza.....	22
8.1. Funzione	22
8.2. Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza.....	23
8.3. Requisiti di eleggibilità.....	23
8.4. Revoca, sostituzione, decadenza e recesso.....	23
8.5. Svolgimento delle attività e poteri.....	24
8.6. Flussi informativi da e verso l'organismo di Vigilanza	25
9. Whistleblowing	26
10. Prestazioni da parte di altre società.....	27
11. Sistema sanzionatorio	28
11.1. Principi generali	28
11.2. Sanzioni e misure disciplinari.....	29
12. Comunicazione e formazione	29

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 3
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

Parte Speciale	31
a. Introduzione	32
b. Principi generali di comportamento.....	32
c. Protocolli generali di prevenzione	32
d. Analisi del rischio	34
A. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	36
A.1. Reati applicabili.....	36
A.2. Nozione di Pubblico Ufficiale, di Incaricato di Pubblico Servizio e di Pubblica Amministrazione	43
A.3. Attività sensibili	44
A.4. Protocolli di prevenzione	44
B. Delitti informatici e trattamento illecito di dati	45
B.1. Reati applicabili.....	45
B.2. Attività sensibili	48
C. Reati societari.....	49
C.1. Reati applicabili	49
C.2. Attività sensibili	53
C.3. Protocolli di prevenzione	54
C.4. Osservazioni specifiche	55
D Reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro (art. 25 septies)	55
D.1. Reati applicabili.....	55
D.2. Attività sensibili	57
D.3. Protocolli di prevenzione	57
E. Ricettazione, riciclaggio e reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	58
E.1. Reati applicabili.....	58
E.2. Attività sensibili	59
E.3. Protocolli di prevenzione	60
F. Delitti in violazione del diritto d'autore.....	60
F.1. Reati applicabili	60
F.2. Attività sensibili.....	66
F.3. Protocolli specifici di prevenzione.....	66
G. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria	66

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 4
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

G.1. Fattispecie.....	66
G.2. Attività sensibile	67
G.3. Prevenzione e regole di comportamento	67
G.4. Obblighi di informazione all'ODV	67
H. Reati ambientali	68
H.1. Reati applicabili	68
H.2. Attività sensibili	74
H.3. Principi generali di comportamento.....	75
H.4. Obblighi di informazione all'ODV	76
I. Reati tributari	76
I.1. Reati applicabili	76
I.2 Attività sensibili.....	79
I.3. Protocolli di prevenzione.....	80
J. Delitti contro il patrimonio culturale	80
J.1. Reati applicabili	80
J.2. Protocolli di prevenzione.....	92

ALLEGATI

- 1) Codice etico di gruppo
- 2) Elenco delle unità locali della società, sedi, stabilimenti

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 5
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

Definizioni

Società o Ente o TLR SRL: TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL;

D.Lgs. 231/2001 o Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni o integrazioni;

ALPERIA SPA, ALPERIA ECOPLUS SRL e ALPERIA SMART SERVICES SRL: Fornitori di Servizi

Attività sensibili: le attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di cui al Decreto;

Attività strumentali: le attività/processi della Società che risultano potenzialmente strumentali alla commissione dei reati di cui al Decreto;

Consulenti: i soggetti che in ragione delle competenze professionali prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della Società;

Contratti di Servizio: Contratto quadro di servizio intercompany stipulato tra ALPERIA SPA e TELERISCALDAMENTO DI SILANDRO SRL dd. 14.02.2020, tra ALPERIA ECOPLUS SRL e TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL dd. 31 agosto 2020 e tra ALPERIA SMART SERVICES SRL e TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL dd. 7 agosto 2020;

Linee guida Confindustria: documento-guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 ed aggiornate la prima volta a marzo 2014 e successivamente a luglio 2021) per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto;

Modello: modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

Organi sociali: sono sia il Consiglio di Amministrazione che il Collegio Sindacale della Società;

Organismo di Vigilanza o OdV: l'organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello;

P.A.: la Pubblica Amministrazione;

Pubblico ufficiale: colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa" (art. 357 c.p.);

Responsabile della Funzione: il responsabile della funzione o dell'area di ALPERIA SPA o ALPERIA ECOPLUS SRL o ALPERIA SMART SERVICES SRL del cui servizio TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL usufruisce sulla base dei contratti di servizio di cui sopra;

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 6
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

Incaricato di un pubblico servizio: colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio”, intendendosi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa (art. 358 c.p.);

Partners: sono le controparti contrattuali della Società, persone fisiche o giuridiche, con cui la stessa addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata;

Società del Gruppo: società direttamente o indirettamente controllate da ALPERIA SPA ai sensi dell’art.2359, commi 1 e 2, c.c.;

Soggetti apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società;

Soggetti subordinati: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente;

Vertice della Società: Consiglio di Amministrazione della Società.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 7
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

Struttura del documento

Il presente modello di organizzazione e gestione adottato da parte della Società TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL è strutturato in una Parte Generale e in una Parte Speciale, oltre che di alcuni allegati facenti parte integrante del documento.

Esso comprende una disamina della disciplina contenuta nel D. Lgs. 231/2001, ed al suo interno sono individuati i reati anche solamente potenzialmente rilevanti per la Società, i destinatari del modello, le caratteristiche e le regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza della Società, il sistema sanzionatorio adottato a presidio delle violazioni, gli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione dei destinatari. Inoltre, il presente documento comprende una sezione dedicata all'Anticorruzione ed una alla Trasparenza.

La seconda parte indica le attività ritenute sensibili per la Società ai sensi del Decreto, cioè a rischio di (potenziale) reato, i principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e le misure di controllo deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti, oltre che alcuni specifici protocolli operativi e prassi aziendali ritenuti idonei a prevenire la commissione di reati.

Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, sono inoltre parte integrante del presente documento alcuni allegati, ed in particolare:

- il Codice Etico di Gruppo che definisce i principi e le norme di comportamento della Società;
- l'elenco delle unità locali della Società, sedi, stabilimenti.

Il modello organizzativo, inoltre, può fare riferimento e richiamo ad eventuali disposizioni e provvedimenti interni, atti e procedure operative aziendali anche di ALPERIA SPA, o società appartenenti al gruppo in qualità di socio fornitore che di questo documento costituiscono attuazione ed integrazione.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 8
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

Parte Generale

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 9
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti

Con l'emanazione della **legge 29 settembre 2000, n. 300**, il legislatore italiano ha ratificato e dato esecuzione in ambito interno ad una serie di normative e principi di diritto sovranazionale operando, fra l'altro, la delega al governo per l'introduzione, nel nostro ordinamento, di un'organica disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di responsabilità giuridica in conseguenza della commissione di determinati reati.

Tale disciplina ha visto la luce con l'emanazione del **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**, con il quale è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

Prima del 2001 gli enti collettivi potevano unicamente essere chiamati a pagare, in via solidale, le multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentanti legali, amministratori o dipendenti.

E' evidente come l'estensione in capo agli enti degli effetti della commissione di illeciti penali, e l'incidenza sul patrimonio degli enti di tali vicende, coinvolge gli interessi economici degli stessi soci.

Il patrimonio della società è direttamente colpito in termini sanzionatori, e non più soltanto ai sensi degli artt. 196 e 197 c. p., norme che prevedevano (e prevedono tuttora) un'obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, ma solo in caso d'insolvenza dell'autore materiale del fatto.

L'intervento normativo ha una portata innovativa notevole, con l'effetto che, attualmente, né l'ente, né i soci delle società o associazioni possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell'interesse dell'ente.

Ciò mira certamente a sviluppare un interesse di quei soggetti (soci, associati, ecc.) che partecipano alle vicende patrimoniali dell'ente, al controllo della regolarità e della legalità dell'operato sociale.

La natura di questa nuova forma di responsabilità degli enti è di genere misto e la sua peculiarità sta nel fatto che coniuga aspetti del sistema penale e del sistema amministrativo. L'ente è punito con una sanzione amministrativa in quanto risponde di un illecito amministrativo, ma è sul processo penale che si basa il sistema sanzionatorio: l'Autorità competente a contestare l'illecito è il pubblico ministero, mentre è il giudice penale che irroga la sanzione.

La responsabilità amministrativa dell'ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche qualora non sia stato identificato l'autore del reato, o il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia. In ogni caso la responsabilità dell'ente va sempre ad aggiungersi e mai a sostituirsi a quella della persona fisica autrice del reato.

Il campo di applicazione del Decreto è molto ampio e riguarda tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 10
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. La normativa non è invece applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (per esempio i partiti politici e i sindacati).

1.2. I reati presupposto

L'ente può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati – c.d. reati presupposto – indicati dal Decreto o comunque da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente reato.

L'originaria stesura del Decreto Legislativo 231/2001, elencava, tra i reati dalla cui commissione era fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, esclusivamente quelli realizzati nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Successivi interventi normativi hanno ampliato il catalogo dei reati cui si applica la disciplina del decreto n. 231/2001.

A tale proposito una menzione merita sicuramente l'inclusione, tra le fattispecie generatrici di responsabilità d'impresa, delle violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Infatti, l'art. 9 della L. 3 agosto 2007 n. 123, ha introdotto l'art. 25-septies del D.Lgs. 231/01 estendendo la disciplina di quest'ultimo anche alle fattispecie di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.).

Per quanto riguarda la realtà di TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL si rammenta sin d'ora che in relazione a queste ultime fattispecie di reato nominate, nonché a quelle inerenti i cd. "reati ambientali" e a tutto ciò che attiene alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, la società TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL è accreditata EMAS e viene gestita da ALPERIA ECOPLUS SRL che è dotata di un Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Sicurezza ai sensi delle norme UNI EN ISO 14001 ed UNI EN ISO 45001, nonché per l'appunto dell'accreditamento EMAS.

La recente evoluzione legislativa ha incluso nel catalogo dei reati ex D. Lgs. 231/01 i reati presupposto quali a titolo esemplificativo e non esaustivo razzismo e xenofobia, frode in competizioni sportive, reati tributari, contrabbando, ecc..

Da ultimo il D. lgs. 184/2021 ha aggiunto al D.Lgs. 231/01 l'art. 25-octies.1, rubricato "delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" ulteriormente integrato dalla l. 137/2023 che ha aggiunto il trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis cp) e con la legge 22/2022 sono stati aggiunti al D. Lgs. 231/01 gli artt. 25 septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale" e l'art. 25 duodevices "Riciclaggio di beni culturali

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 11
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”. Inoltre, Il D.Lgs. 24/2023 ha recepito in Italia della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 in materia di segnalazioni (c.d. Whistleblowing). Da ultimo la l. 137/2023 ha aggiunto al catalogo dei reati 231, integrando l'art. 24 i reati di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti (art. 353-bis c.p.).

1.3 Aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo

In ragione dei cambiamenti introdotti nella struttura organizzativa aziendale in particolar modo a livello di contratti intercompany e degli aggiornamenti normativi introdotti nel d.lgs. n. 231/2001, la Società nel 2021 ha avviato uno specifico progetto finalizzato ad aggiornare il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo.

La metodologia adottata per l'aggiornamento del Modello è stata coerente con quella seguita per la sua prima adozione, in particolare, sono state programmate e condotte le seguenti attività progettuali:

- analisi preliminare finalizzata all'individuazione dei processi e attività nel cui ambito possono essere commessi i nuovi reati presupposto richiamati dal d.lgs. n. 231/2001;
- identificazione dei key officer;
- analisi dei processi e delle attività sensibili (c.d. risk self assessment);
- gap analysis;
- definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo aggiornato.

Le attività di aggiornamento hanno permesso di considerare nella Parte Generale, nella Parte Speciale, negli allegati e nei vari documenti richiamati dal Modello, le variazioni organizzative occorse rispetto alla data di ultima approvazione del Modello stesso.

Inoltre, sono stati oggetto di analisi e valutazione le novità introdotte nel d.lgs. n. 231/2001 di seguito brevemente riportate:

- legge 30 novembre 2017, n. 179 (Whistleblowing)
- Decreto Legislativo 1° marzo 2018, n. 21 in tema di razzismo e xenofobia;
- Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Legge Anticorruzione), che ha incluso nel novero dei reati presupposto il delitto di traffico di influenze illecite ex art. 346-bis c.p.;
- Legge 18 novembre 2019, n. 133 che ha recepito il D.L. 105/2019 intitolato “Disposizioni urgenti in materia di perimetro della sicurezza nazionale cibernetica”;

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 12
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

- Legge n. 39/2019 in merito alla frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- Legge 19 dicembre 2019, n. 157 che ha esteso la responsabilità da reato degli enti ad alcuni reati tributari indicati nel D. Lgs. 74/2000 (TUIR) quali la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2), la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), l'emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8), l'occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10) e alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11);
- D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (recepimento della c.d. "Direttiva PIF") che ha introdotto: i delitti di frode nelle pubbliche forniture, ex art. 356 c.p.; la frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo, ex art. 2, comma 1, Legge n. 898/1986; il peculato, ai sensi dell'art. 314, comma 1, c.p. (con l'esclusione dell'ipotesi di uso momentaneo del bene); il peculato mediante profitto dell'errore altrui, ex art. 316 c.p.; l'abuso d'ufficio, ex art. 323 c.p.; le gravi frodi IVA in ipotesi di dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000) e contrabbando, ai sensi del D.P.R. n. 43/1973.

Infine, per l'aggiornamento del Modello sono state programmate e condotte una serie di attività di intervista con le principali funzioni coinvolte nella gestione dei processi e delle attività sensibili a rischio di integrazione dei nuovi reati presupposto.

Nel 2023 la Società ferma restando l'organizzazione aziendale, in ragione degli aggiornamenti normativi occorsi ha nuovamente avviato uno specifico progetto finalizzato ad aggiornare il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo.

Sono stati oggetto di analisi e valutazione le novità introdotte nel d.lgs. n. 231/2001 di seguito brevemente riportate:

- D. Lgs. 184/2021, recante l'"Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio". L'art. 3 introduce nel D. Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-octies.1 in materia di "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti";
- D.Lgs. 195/2021 recante l'estensione della punibilità dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), reimpiego (art. 648-ter c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1) - in precedenza perseguibili solo se derivanti da condotte di natura dolosa - commessi in relazione ai proventi di delitti colposi e contravvenzioni.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 13
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

- Legge 22/2022 che ha esteso la responsabilità da reato degli enti ai delitti contro il patrimonio culturale e al reato di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.
- D. Lgs. 150/2022 che ha confermato le modifiche apportate al Codice penale dal Decreto Cartabia che riguardano l'Art.640 c.p. inserito nell'Art. 24 D.Lgs.231 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture e l'Art. 640-ter c.p. che oltre ad interessare l'Art. 24 riguarda anche l'Art.24-bis "Frode informatica".
- L. 93/2023 che modifica l'art. 25 novies all'art. 171 ter, intitolato "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica", con cui è stato aggiunto al comma 1 una nuova lettera h-bis
- Legge 137/2023 che ha integrato gli artt. 24 e 25-octies.1 del D.lgs. 231/2001, aggiungendo tre nuove fattispecie di reato, ossia la "turbata libertà degli incanti" (art. 353 c.p.) e la "turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti" (art. 353-bis c.p.), nonché il "trasferimento fraudolento di valori"
- D.lgs. 24/2023 ha recepito in Italia la Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 in materia di segnalazioni (c.d. Whistleblowing)

1.4. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente

Oltre alla commissione di uno dei reati presupposto, affinché l'ente sia sanzionabile ai sensi del D. Lgs. 231/2001 devono essere integrati altri requisiti normativi. Tali ulteriori criteri della responsabilità degli enti possono essere distinti in "oggettivi" e "soggettivi".

Il primo criterio oggettivo è costituito dal fatto che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato.

Ulteriore criterio oggettivo è il fatto che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente; è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro.

Quanto ai criteri soggettivi di imputazione del reato all'ente, questi attengono agli strumenti preventivi di cui lo stesso si è dotato al fine di prevenire la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto nell'esercizio dell'attività di impresa. Il Decreto, infatti, prevede l'esclusione dell'ente dalla responsabilità solo se lo stesso dimostra:

- che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che non vi è stata

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 14
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

Nonostante il modello funga da causa di non punibilità sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, sia che sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata, il meccanismo previsto dal Decreto in tema di onere della prova è molto più severo per l'ente nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale. In quest'ultimo caso, infatti, l'ente deve dimostrare che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello; il Decreto richiede quindi una prova di estraneità più forte in quanto l'ente deve anche provare una sorta di frode interna da parte di soggetti apicali.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l'ente può invece essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, comunque esclusa se, prima della commissione del reato, l'ente si è dotato di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria colpa in organizzazione: l'ente ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività e i soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

Tutto ciò premesso, nonostante la legge preveda l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo in termini di facoltatività e non di obbligatorietà, TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL ha ritenuto di verificare l'adeguatezza della propria struttura a parametri idonei ad evitare la commissione di reati. Tale valutazione della realtà operativa aziendale trova esplicitazione nel presente Modello organizzativo.

1.5 Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto disciplina alcuni principi generali in merito al modello di organizzazione, gestione e controllo, stabilendo che il modello opera quale causa di non punibilità solo se:

- esso è idoneo a prevenire la commissione dei reati;
- è efficacemente attuato, ovvero se il suo contenuto trova reale ed effettiva applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

Quanto all'efficacia del modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:

- che siano individuate le attività della società nel cui ambito possono essere commessi reati;
- che siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 15
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

della società, in relazione ai reati da prevenire;

- che siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- che sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- che siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- che, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Decreto stabilisce che il modello sia sottoposto a verifica periodica ed aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente.

1.6 Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/2001 è articolato in quattro tipi di sanzione, cui può essere sottoposto l'ente in caso di condanna ai sensi del Decreto: sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza di condanna.

2. Finalità del modello

Con l'adozione del presente documento la Società intende adempiere puntualmente alla normativa, essere conforme ai principi ispiratori del Decreto, nonché migliorare e rendere quanto più efficienti possibile il sistema di controlli interni e di *corporate governance* già esistenti.

Obiettivo principale del modello è quello di creare un sistema organico e strutturato di principi e procedure di controllo, atto a prevenire, ove possibile e concretamente fattibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto. Il modello andrà ad integrarsi con il sistema di governo della Società, ed andrà ad implementare il processo di diffusione di una cultura d'impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza ed alla legalità.

Il modello si propone, inoltre, le seguenti finalità:

- fornire un'adeguata informazione a coloro che agiscono in nome o su mandato della Società, o sono legati alla Società stessa da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, riguardo le attività che comportano il rischio di commissione dei reati;
- diffondere una cultura d'impresa che sia basata sulla legalità, in quanto la Società condanna ogni comportamento non conforme alla legge o alle disposizioni interne, ed in particolare alle disposizioni contenute nel proprio modello organizzativo;
- diffondere una cultura del controllo;

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 16
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

- attuare un'efficace ed efficiente organizzazione dell'attività di impresa, ponendo l'accento in particolar modo sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- attuare tutte le misure necessarie per eliminare nel più breve tempo possibile eventuali situazioni di rischio di commissione dei reati.

. Ogni modifica di carattere significativo, apportata al presente modello, è comunicata dall'Organismo di Vigilanza di TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL all'Organismo di Vigilanza di ALPERIA.

3. Modello e Codice Etico

La Società contestualmente al presente Modello adottata e fa proprio il Codice Etico del Gruppo ALPERIA (di seguito anche "Codice Etico di Gruppo" o anche solo "Codice Etico").

Il Codice Etico di Gruppo è allegato al presente Modello per formarne parte integrante.

Va precisato che il Codice Etico differisce per natura, funzioni e contenuti dal presente documento. Il Codice Etico, infatti, ha portata generale ed è privo di attuazione procedurale, avendo come fine ultimo l'indicazione delle regole di comportamento e dei valori etico-sociali di cui deve essere permeata l'attività di TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL (come di tutte le società facenti capo al Gruppo ALPERIA), in parallelo col perseguimento della propria finalità e dei propri obiettivi, coerentemente con quanto riportato nel presente documento.

Il modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico formando con esso un *corpus* di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata sull'etica e sulla trasparenza aziendale.

Il Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, costituisce il fondamento essenziale del modello e le disposizioni contenute nel modello si integrano con quanto in esso previsto.

4. TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL ed il gruppo ALPERIA

La società TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL fa parte del gruppo ALPERIA, importante realtà del territorio attiva direttamente o tramite le sue controllate e collegate in tutti i settori energetici in senso lato (energia elettrica, gas naturale, calore, efficientamento energetico e mobilità elettrica). Il Gruppo ALPERIA ha un rilevante ruolo nello sviluppo economico e sociale del territorio in cui opera. La capogruppo ALPERIA SPA è una società a partecipazione pubblica le cui azioni sono detenute in maggioranza dalla Provincia Autonoma di Bolzano e, per il restante, dai Comuni di Bolzano e di Merano e da una società, SELFİN SRL, che raggruppa Comuni altoatesini e Comunità comprensoriali del Burgraviato.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 17
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

Il gruppo è attivo nello sviluppo delle energie rinnovabili e nel loro sfruttamento, nel contesto di una pianificazione del territorio e di un progetto di sostenibilità economica, sociale ed ambientale.

Produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica e calore, la vendita e distribuzione di gas, nonché l'efficientamento energetico, e lo sviluppo e la promozione della mobilità elettrica costituiscono le attività principali svolte da ALPERIA, anche per il tramite delle società dalla stessa controllate o collegate.

TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL a sua volta gestisce la centrale di teleriscaldamento di Silandro che produce calore principalmente con la biomassa (legno) che viene immesso nella rete di teleriscaldamento e convogliato direttamente fino ai singoli clienti finali. La centrale di Silandro è il più grande impianto di teleriscaldamento della Val Venosta con una rete in continuo sviluppo. L'impianto produce calore e contemporaneamente anche energia elettrica. TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL è una società detenuta al 51% dal Comune di Silandro e al 49% da ALPERIA SPA, amministrata da un Consiglio di Amministrazione e priva di personale dipendente proprio. La gestione avviene da parte di personale appartenente alla società figlia al 100% di ALPERIA SPA denominata ALPERIA ECOPLUS SRL sulla base di un contratto di servizio dd. 28.07.2017 (di seguito Contratto di Servizio).

La società ha la propria sede legale e operativa in 39028 Silandro, via Nazionale n. 3 e la sede amministrativa in 39100 Bolzano, via Dodiciville n. 8.

5. Modus Operandi

TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL ha proceduto ad un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale e successivamente ad una verifica delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto. In particolar modo sono stati analizzati: la storia della Società, il contesto societario, lo specifico settore di attività, l'organigramma aziendale, il sistema di *corporate governance* esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, in particolare con ALPERIA SPA, ALPERIA ECOPLUS SRL e ALPERIA SMART SERVICES SRL, la realtà operativa, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società ossia dai Fornitori di Servizi per lo svolgimento delle operazioni.

Ai fini della predisposizione del presente documento si è pertanto proceduto:

- all'individuazione delle attività sensibili, ovvero le aree in cui si ritiene possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto, mediante interviste con il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione ed il Responsabile dell'impianto;
- all'analisi del sistema di deleghe e poteri e di attribuzione delle responsabilità;
- all'analisi dei rischi di commissione di reato ed alla verifica di misure di controllo interno idonee ad intercettare comportamenti illeciti;

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 18
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

- all'identificazione di adeguati presidi di controllo, necessari per la prevenzione dei reati di cui al Decreto o per la mitigazione del rischio di commissione, già esistenti o da implementare nelle procedure operative e prassi aziendali;
- all'individuazione di specifici protocolli vincolanti per le varie funzioni aziendali coinvolte nei processi ritenuti sensibili.

Il presente documento costituisce regolamento interno della Società, vincolante per la medesima.

6. Reati presupposto e reati rilevanti per la Società TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL

6.1 I reati presupposto ex D.Lgs. 231/01

Le fattispecie ex D.Lgs. 231/01 possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.** Si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dal D. lgs. n. 231/2001 (artt. 24 e 25)) e successivamente modificato dalla Legge 9 gennaio 2019 n. 3; Il D. lgs. 75/2020 di attuazione della Direttiva UE 1371/17 – Direttiva P.I.F. e da ultimo modificato dal D. Lgs. 156/2022 e dal D. Lgs. 150/2022, ha introdotto ulteriori fattispecie di reato in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione, quali frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986), peculato (art. 314, c.1, c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.). Inoltre, il D.L. 13/2022 ha apportato modifiche all'art. 24 del D. lgs. 231/2001, modificando l'art. 316-bis, l'art. 316-ter e l'art. 640-bis e la legge 137/2023 ha apportato modifiche all' Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001, introducendo come reato presupposto al catalogo dei reati la turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis cp).
- **delitti informatici e trattamento illecito di dati.** L'art. 24-*bis* del Decreto prevede nuove fattispecie di illecito amministrativo in dipendenza di taluni delitti informatici e di trattamento illecito di dati. L'art. 24-bis è stato modificato dalla Legge 133/2019, riguardante la violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica; recentemente la Legge 238/2021 ha modificato gli art. 615-quater, 615-quinquies, 617-quater e 617-quinquies;
- **delitti di criminalità organizzata,** quali associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma); associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. lgs n. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); illegale

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 19
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5, c.p.p.), di cui all'art. 24-ter del Decreto.

- **delitti contro l'industria e il commercio**, quali turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), richiamati dall'art. 25-bis n.1 del Decreto.
- **delitti contro la fede pubblica**, quali falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, previsti dall'art. 25-bis del Decreto, introdotto dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 novembre 2001, n. 409, recante “*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro*”;
- **reati societari**. L'art 25-ter è stato introdotto nel D. lgs. n. 231/2001 dall'art. 3 del D. lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa delle società anche a determinati reati societari;
- **corruzione tra privati** (introdotto dall'art 2635 del c.c. e successive modifiche) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.; aggiunto dal D. Lgs. n. 38/2017), richiamato dall'art. 25-ter del Decreto;
- **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (richiamati dall'art. 25-quater D. lgs. n. 231/2001, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7). Si tratta dei “*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*”, nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, “*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*”;
- **delitti contro la vita e l'incolumità individuale**. L'art. 25-quater.1 del Decreto, introdotto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, prevede tra i delitti con riferimento ai quali è riconducibile la responsabilità amministrativa dell'ente le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583-bis c.p.;
- **delitti contro la personalità individuale**, previsti dall'art. 25-quinquies, introdotto nel Decreto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228, quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù;

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 20
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

- **abusi di mercato**, richiamati dall'art. 25-*sexies* del Decreto e modificati dalla L. 238/2021;
- **delitti di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**. L'art. 25-*septies* prevede la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai delitti di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, c.p. (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**. L'art. 25-*octies* del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 648, 648-*bis*, e 648-*ter*¹ c.p.; recentemente modificati dal D. lgs. 195/2021 che ha introdotto il nuovo art. 25-*octies*.1 relativo ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti; da ultimo integrato dalla legge 137/2023 che ha integrato il catalogo dei reati presupposto con l'aggiunta della fattispecie di reato di "trasferimento fraudolento di valori", prevista all'art. 512-*bis* c.p.
- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, richiamati dall'art. 25-*novies* del Decreto.
- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-*bis* c.p.), richiamato dall'art. 25-*decies* del Decreto;
- **reati ambientali**, richiamati dall'art. 25-*undecies* del Decreto;
- **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, richiamato dall'art. 25-*duodecies* del Decreto;
- **razzismo e xenofobia**, richiamati dall'art. 25-*terdecies* del Decreto;
- **frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**, richiamati dall'art. 25-*quaterdecies* del Decreto;
- **reati tributari** (introdotti dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157), richiamati dall'art. 25-*quingiesdecies* del Decreto. Si tratta dei reati di "*Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*" (Art. 2 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74), "*Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*" (Art. 3 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74), "*Dichiarazione infedele*" (Art. 4 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74), "*Omessa dichiarazione*" (Art. 5 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74), "*Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*" (Art. 8 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74), "*Occultamento o distruzione di documenti contabili*" (Art. 10 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74), "*Indebita compensazione*" (Art. 10-*quater* D.Lgs. n. 74/2000) e "*Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte*" (Art. 11 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74);
- **contrabbando** di cui al D.P.R. n. 43/1973, richiamati dall'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto, introdotto dal D. lgs. 75/2020 di attuazione della Direttiva UE 1371/17 – Direttiva P.I.F. e da ultimo modificato

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 21
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

dal D. Lgs. 156/2022;

- **reati transnazionali.** L'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità.
- **delitti contro il patrimonio culturale,** richiamati dall'art. 25-septiesdecies, introdotto dalla Legge 22/2022;
- **riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici,** richiamato dall'art. 25-duodevices, introdotto dalla Legge 22/2022;

Le categorie sopra elencate sono destinate ad aumentare ancora per la tendenza legislativa ad ampliare l'ambito di operatività del Decreto, anche in adeguamento ad obblighi di natura internazionale e comunitaria.

6.2 I reati presupposto di pertinenza per la Società

Il Modello di TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL è stato elaborato tenendo conto della struttura, nello specifico amministrata da un Consiglio di Amministrazione e priva di personale dipendente proprio e dei rischi specifici derivanti dalle attività concretamente svolte.

A seguito di una attenta analisi di rischio sono stati individuati come rilevanti i seguenti reati presupposto:

- a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)
- b) delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis);
- c) reati societari (art. 25 ter);
- d) reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro (art. 25 septies);
- e) ricettazione, riciclaggio e reimpiego di denaro o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies)
- f) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies)
- g) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies);
- h) reati ambientali (art. 25 undecies)
- i) reati tributari (25-quinquiesdecies)
- j) delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies) e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevices).

Il presente documento individua nella successiva Parte Speciale le attività della Società ritenute sensibili a causa del potenziale rischio insito di commissione dei reati qui sopra elencati e prevede per ciascuna delle attività sensibili principi e protocolli di prevenzione.

La Società si impegna a valutare periodicamente la rilevanza ai fini del modello di eventuali ulteriori reati, sia

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 22
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

già previsti sia di futura previsione nel Decreto.

7. Destinatari del modello

Il modello si applica:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società;
- a eventuali futuri dipendenti della Società che ad oggi è priva di propri dipendenti;
- a tutti quei soggetti che dovessero eventualmente collaborare con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.;
- a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa, quali legali, consulenti, procuratori;
- a quei soggetti che agiscono nell'interesse della Società in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura, quali, ad esempio, contratti di servizio oppure partner in joint-venture o soci per la realizzazione o l'acquisizione di un progetto di business.

Tutti i destinatari del modello sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso e le sue procedure di attuazione.

8. Organismo di Vigilanza

8.1. Funzione

La Società istituisce, in ottemperanza al Decreto, un Organismo di Vigilanza, autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società stessa e ai relativi profili giuridici.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del modello da parte dei suoi destinatari;
- sull'effettiva efficacia del modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'attuazione delle prescrizioni del modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- sull'aggiornamento del modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura ed all'organizzazione aziendale o al quadro normativo di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio Regolamento di funzionamento, approvandone i contenuti e presentandolo al Consiglio di Amministrazione.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 23
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

8.2. Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza, motivando il provvedimento riguardante la scelta di ciascun componente, che deve essere selezionato esclusivamente in base a requisiti di: autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d'azione.¹

L'Organismo di Vigilanza è composto, nel rispetto dei parametri di cui sopra.

L'OdV rimane in carica per tre anni a partire dalla sua nomina. L'OdV decaduto conserva le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Organismo.

I membri dell'OdV possono essere rieletti.

8.3. Requisiti di eleggibilità

A tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 («Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza») o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 («Disposizioni contro la mafia»);
- essere indagati o essere stati condannati, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa ex art. 444 ss. c.p.p., anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/2001;
 - per un qualunque delitto non colposo;
- essere interdetti, inabilitati, falliti o essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV.

8.4. Revoca, sostituzione, decadenza e recesso

La revoca dall'incarico di membro dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione e solo in presenza di giusta causa.

Sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità di cui al paragrafo precedente;
- l'inadempimento agli obblighi inerenti all'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico;
- la mancata collaborazione con gli altri membri dell'OdV;

¹ Per quanto riguarda la determinazione di tali requisiti si rimanda alle linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex 231 approvate da Confindustria il 7.3.2002 ed aggiornate a marzo 2014.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 24
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

- l'assenza ingiustificata a più di due adunanze dell'OdV;

In presenza di giusta causa il Consiglio di Amministrazione revoca la nomina del membro dell'OdV non più idoneo e, dopo adeguata motivazione, provvede alla sua immediata sostituzione.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine previsto di cui sopra la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico.

Ciascun componente dell'OdV può recedere in qualsiasi istante dall'incarico, previo preavviso minimo di un mese con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione.

In caso di decadenza o recesso di uno dei componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del componente divenuto inidoneo.

8.5. Svolgimento delle attività e poteri

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno ogni sei mesi ed ogni qualvolta uno dei membri ne faccia richiesta scritta al Presidente. Inoltre, durante lo svolgimento della prima seduta utile, può delegare specifiche funzioni al Presidente.

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, cui riferisce tramite il proprio Presidente.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV e dei suoi membri non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione può verificare la coerenza tra quanto svolto dallo stesso Organismo e le politiche interne aziendali.

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie funzioni coordinandosi con gli altri Organi o Funzioni di controllo operanti per la Società. In particolare, l'OdV si coordina con le Funzioni che svolgono attività a rischio per tutti gli aspetti relativi all'implementazione delle procedure operative di attuazione del modello.

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del modello, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti dei soggetti interessati, così articolati:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- accedere a tutte le informazioni riguardanti le attività sensibili della Società;
- previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili anche se svolte dai Fornitori di Servizi in base ai Contratti di Servizio, e, laddove necessario, ai singoli Amministratori, al Sindaco Unico, ai soggetti incaricati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di antinfortunistica e di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a consulenti, agenti e rappresentanti esterni della Società e in genere a tutti i soggetti destinatari del modello;

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	Pagina 25
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

- avvalersi di consulenti esterni qualora sopravvenissero problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specifiche;
- proporre all'organo o alla Funzione titolare del potere disciplinare l'adozione delle necessarie sanzioni, secondo il sistema disciplinare di cui al presente modello;
- verificare periodicamente il livello di idoneità e di attuazione del modello in ambito aziendale e, ove necessario, proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e aggiornamenti;
- definire i programmi di formazione per il Consiglio di Amministrazione e per il Sindaco Unico nell'ambito delle tematiche sul D. Lgs. 231/2001;
- redigere periodicamente, con cadenza minima annuale, una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione;
- nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione;
- individuare e aggiornare periodicamente le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società ai quali è opportuno applicare il modello, nonché determinare le modalità di comunicazione del modello a tali soggetti e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

L'Organismo di Vigilanza determina il proprio budget annuale e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

8.6. Flussi informativi da e verso l'organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di riferire unicamente al Consiglio di Amministrazione anche su fatti rilevanti del proprio ufficio o eventuali urgenti criticità del modello emerse nella propria attività di vigilanza.

È obbligatorio per l'OdV presentare con cadenza almeno annuale una relazione scritta che illustri le seguenti specifiche informazioni:

- la sintesi dell'attività e dei controlli svolti dall'OdV durante l'anno;
- eventuali discrepanze tra le procedure operative attuative delle disposizioni del modello;
- eventuali nuovi ambiti di commissione di reati previsti dal Decreto;
- la verifica delle segnalazioni ricevute da soggetti esterni o interni che riguardino eventuali violazioni del modello e i risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni;
- le procedure disciplinari e le eventuali sanzioni applicate, intendendo unicamente quelle inerenti le attività a rischio;
- una valutazione generale del modello, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto, sull'effettivo funzionamento dello stesso;
- eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
- un rendiconto delle spese eventualmente sostenute.

L'Organismo di Vigilanza, attraverso la definizione di una procedura operativa, può stabilire le altre tipologie di informazioni che le funzioni coinvolte nella gestione delle attività sensibili devono trasmettere

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 26
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

assieme alla periodicità e modalità con le quali tali comunicazioni sono inoltrate all'Organismo stesso.

Tutti i destinatari del presente modello hanno facoltà di comunicare direttamente con l'Organismo di Vigilanza, per segnalare eventuali violazioni del modello, e possono inviare segnalazioni all'indirizzo mail: odv@fhw-schlanders.it.

La Società si impegna ad adottare misure idonee per garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo di Vigilanza, purché queste ultime siano veritiere e utili per identificare comportamenti difforni da quanto previsto dalle procedure del modello e dal sistema di controllo interno. Devono essere tuttavia opportunamente sanzionati comportamenti volti esclusivamente a rallentare l'attività dell'OdV.

L'Organismo di Vigilanza si impegna comunque a garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

9. Whistleblowing

Il D.lgs. 24/2023 ha recepito in Italia la Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 in materia di segnalazioni (c.d. Whistleblowing) relative a violazioni di disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea di cui si sia venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, rivisitando interamente la disciplina in materia di Whistleblowing, precedentemente disciplinata dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.

La Società ha provveduto tempestivamente ad adottare le misure tecniche e organizzative ritenute più adeguate alla gestione delle predette segnalazioni in segno di una precisa volontà e di un serio impegno del vertice dell'organizzazione ad essere promotore della cultura della trasparenza.

In attuazione del Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, la Società ha istituito appositi canali interni di comunicazione idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni relative a violazioni di disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea di cui si sia venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e in particolare:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni del Modello;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica;

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 27
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato)
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

La Società garantisce, indipendentemente dai canali utilizzati, la riservatezza dell'identità del personale segnalante, della persona coinvolta e di chiunque sia menzionato nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione.

Restano escluse le segnalazioni a carattere personale (alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro).

Membri degli organi sociali o terzi (ad esempio consulenti, liberi professionisti etc.), possono inviare una segnalazione anche in forma confidenziale o anonima, con assoluta garanzia di confidenzialità e riservatezza al prescelto canale interno tra cui:

- la piattaforma Segnalazioni e-Whistle (<https://ewhistletlrsilandro.azurewebsites.net>)
- attraverso una linea telefonica di messaggistica vocale (0471 98 60 31) attraverso la quale può essere eventualmente anche richiesto un appuntamento con il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza.

La Società come previsto dalla legge ha designato come destinatario delle segnalazioni il Responsabile anticorruzione e trasparenza, il quale gestirà le segnalazioni garantendo il trattamento confidenziale dell'identità rispettivamente del segnalante e del segnalato, quest'ultimo sino all'accertamento della sua eventuale responsabilità.

Al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna presso ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con le stese modalità e le stesse garanzie riconosciute per la segnalazione interna: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

Per tutto quanto non espressamente previsto in materia di whistleblowing nella presente Parte Generale del Modello 231, troverà applicazione la Procedura Whistleblowing adottata e implementata dalla Società.

10. Prestazioni da parte di altre società

Le prestazioni di beni o servizi devono essere disciplinate sotto forma di contratto scritto. Il contratto tra le parti

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 28
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

deve prevedere le seguenti clausole:

- l'obbligo da parte della società prestatrice di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate alla Società in forza di obblighi di legge;
- l'impegno da parte della società prestatrice di rispettare, durante la durata del contratto, i principi fondamentali del Codice Etico e del modello, nonché le disposizioni del D.Lgs. 231/2001, e di operare in linea con essi;
- l'obbligo di ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'OdV della Società.

Il mancato rispetto di una delle condizioni di cui ai punti precedenti deve essere debitamente motivato e comunicato per iscritto all'Organismo di Vigilanza di ognuna delle parti coinvolte.

11. Sistema sanzionatorio

11.1. Principi generali

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che alla legge, alle previsioni del modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società stessa ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

Ogni violazione del modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza.

Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del modello.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente porre in essere i dovuti accertamenti, previo mantenimento della riservatezza del soggetto contro cui si sta procedendo. Le sanzioni sono adottate dagli organi aziendali competenti, in virtù dei poteri loro conferiti dallo statuto o da regolamenti interni alla Società. A seguito delle opportune valutazioni, l'OdV informerà il titolare del potere disciplinare che darà il via all'iter procedurale al fine delle contestazioni e dell'ipotetica applicazione delle sanzioni.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal modello o stabilite per la sua attuazione;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal modello;

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 29
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal modello.

11.2. Sanzioni e misure disciplinari

Il modello costituisce un insieme di regole alle quali l'organo amministrativo e il Sindaco Unico, in considerazione che ad oggi la Società risulta priva di proprio personale dipendente, deve attenersi, in materia di norme comportamentali e di sanzioni: ogni sua violazione, pertanto, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni.

In caso di violazioni del Modello da parte di componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informerà immediatamente i soci di Teleriscaldamento di Silandro Srl, mediante relazione scritta. In tal caso i soci di concerto provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa in relazione alla gravità del fatto, alla colpa ed al danno derivante alla società. Nei casi più gravi e quando la violazione sia tale da ledere il rapporto fiduciario, i soci revocheranno il/i componente/i del Consiglio di Amministrazione.

In caso di violazione del Modello da parte del Sindaco Unico, il Consiglio di Amministrazione, qualora le violazioni siano tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede alle ulteriori incombenze previste dalla legge.

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori esterni, da partner o soggetti che agiscono nell'interesse della Società sulla base di rapporti giuridici contrattuali, in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello 231 adottato dalla Società e tale da comportare il rischio di commissione di un reato indicato dal D.lgs. 231/2001 potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva la richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D.lgs. 231/2001.

11. Comunicazione e formazione

La comunicazione del modello e dei suoi allegati è affidata al Consiglio di Amministrazione che garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, la sua diffusione e la conoscenza effettiva a tutti i destinatari.

La formazione dei destinatari del Modello è obbligatoria ed è gestita in cooperazione con l'Organismo di Vigilanza della Società.

La formazione che può svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici, deve svolgersi secondo un piano i cui contenuti sono vagliati dall'Organismo di Vigilanza, e deve essere effettuata

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 30 rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023
---	---	--

in modo da garantire un idoneo ed adeguato grado di conoscenza dei comportamenti da attuare.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 31 rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023
---	---	--

Parte Speciale

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 32
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

a. Introduzione

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, la Società, attraverso un processo di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del contesto aziendale in cui opera (c.d. *risk and control self assessment*), ha identificato le attività sensibili (suddivise per tipologia di reato ed elencate nei paragrafi successivi), nell'ambito delle quali possano essere potenzialmente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, la Società ha adottato dei principi generali di comportamento e dei protocolli generali di prevenzione applicabili a tutte le attività sensibili e dei protocolli di prevenzione per ciascuna delle attività a rischio identificate di cui si sono dotati i Fornitori di Servizi.

b. Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento ed ai principi contenuti nel Codice Etico, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di controllo i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, riferiti alle varie tipologie di destinatari.

Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, la Società adotta i protocolli di prevenzione di seguito indicati e già implementati dai Fornitori di Servizi, adattandoli, ove necessario alle proprie esigenze.

c. Protocolli generali di prevenzione

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili di cui ai successivi paragrafi, i protocolli generali di controllo adottati dai Fornitori di Servizi che in questa sede si intendono integralmente richiamati, attuano i seguenti principi:

- sono legittimati a trattare con la Pubblica Amministrazione soggetti che siano stati previamente identificati a tale scopo;
- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nello Statuto, nelle delibere assunte dall'organo di vertice e nel Codice Etico della Società stessa;
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 33
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti esterni è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- per tutte le operazioni a rischio che concernono le attività sensibili sono implementate ed attuate procedure e linee guida ed è individuato un Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione a rischio. Il Responsabile Interno è identificato nel Presidente del Consiglio di Amministrazione che ha facoltà, nel rispetto del mandato ricevuto, di delegare ai Responsabili delle Funzioni Aziendali appartenenti ai Fornitori di Servizio, la realizzazione delle operazioni aziendali stesse. Il Responsabile interno:
 - può chiedere informazioni e chiarimenti ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
 - informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di qualunque criticità o conflitto di interessi;
 - può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello.

In tale contesto sono altresì chiaramente identificati i Responsabili delle Funzioni/Aree Aziendali appartenenti ai Fornitori di Servizi coinvolti nella gestione delle attività sensibili in virtù dei Contratti di Servizio in essere con la Società;

- l'accesso ai dati della Società è conforme al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni o integrazioni e al Regolamento (UE) 2016/679;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura della Funzione competente dei Fornitori di Servizi. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate, nonché agli Organi di controllo e all'Organismo di Vigilanza;
- la scelta di eventuali consulenti esterni è motivata e avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 34
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita, sono costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- l'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali che disciplinano le attività a rischio, siano tali procedure adottate dalla Società o dai Fornitori di Servizi in virtù dei Contratti di servizio in essere, e che costituiscono parte integrante del Modello organizzativo aziendale, diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenuti nella presente Parte Speciale, e che le stesse siano costantemente aggiornate, anche su proposta dell'Organismo, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente documento.

d. Analisi del rischio

Con riferimento all'analisi del rischio effettuata per TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL possono farsi previamente in generale le seguenti osservazioni:

Quanto ai rapporti con la P.A., per TLR SRL risultano essere significativi i rapporti inerenti il rilascio di permessi di costruire, concessioni edilizie e concessioni in genere (per attraversamento strade, corsi d'acqua, ferrovie, etc.) necessari per l'operatività aziendale.

Inoltre, appaiono significativi i rischi riferibili alle attività che implicano l'ottenimento di concessioni, di agevolazioni pubbliche, contributi, sussidi, ecc. comunque denominati.

Nell'operatività quotidiana significativo è l'impiego di software di controllo e gestionali, anche per l'archiviazione documentale e le altre usuali esigenze di carattere tecnico/amministrativo.

In particolare, l'individuazione ha tenuto conto:

- a. dei fattori di rischio relativi alle attività che implicano un rapporto diretto con organi ispettivi e di controllo, nonché con pubblici uffici ed enti pubblici titolari di poteri autorizzativi, concessori od abilitativi;
- b. del rischio di scorretta o incompleta rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci e nei documenti ad uso informativo, sia interno che esterno;
- c. del rischio di comportamenti idonei ad ostacolare i controlli, preventivi e successivi, sulla attività e sulla rappresentazione contabile dell'attività d'impresa da parte dei soggetti e delle autorità competenti;
- d. dei fattori di rischio attinenti alle procedure di gara per l'acquisizione di beni, servizi e lavori;
- e. dei fattori di rischio relativi all'uso di informazioni privilegiate di fornitori;
- f. del rischio di comportamenti che, anche solo per carenza di controlli, possano configurare il reato di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- g. dei fattori di rischio relativi alla commissione di reati informatici in ambito informatico.

Pertanto, conclusivamente può dirsi che è emerso che, con specifico riferimento alla realtà di TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL è astrattamente ipotizzabile la commissione solo di alcune categorie dei reati richiamati dal D.lgs 231/01 ed in particolare:

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 35
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

- a) delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- b) delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis);
- c) reati societari (art. 25 ter);
- d) reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro (art. 25 septies)
- e) ricettazione, riciclaggio e reimpiego di denaro o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies);
- f) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies);
- g) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies);
- h) reati ambientali (art. 25 undecies)
- i) reati tributari (25-quinquiesdecies)
- j) delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies)

In concreto le attività sensibili sono principalmente riconducibili alle seguenti categorie di operazioni:

I. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

- attività aziendali che comportano rapporti con la P.A. in occasione di sottoposizione a verifiche, controlli, ispezioni in genere, ecc.
- negoziazione/stipulazione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici ed in generale relazioni con i rappresentanti della P.A.;
- gestione dei rapporti con la P.A. per l'ottenimento di licenze, autorizzazioni amministrative, permessi, nulla osta, contributi, sovvenzioni, finanziamenti e simili;
- gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria (e relativi adempimenti fiscali);
- gestione di adempimenti, relativi alla produzione ed allo smaltimento dei rifiuti e/o alla produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici;
- gestione dei rapporti istituzionali;

II. Adempimenti societari e amministrativo/contabili

- gestione della fatturazione e dei pagamenti;
- tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente (rappresentazione dell'attività d'impresa);
- gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 36
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

- gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali
- predisposizione di comunicazioni a rappresentanti la P.A. - relazioni degli amministratori e comunicazioni sociali;
- perizie di stime di beni e/o rami d'azienda;
- gestione dei rapporti con il Sindaco Unico e con i soci.

III. Adempimenti inerenti alle procedure di acquisto di beni e servizi

Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze, ossia:

- approvvigionamento di beni, attrezzature, macchinari, servizi, prestazioni professionali, lavori;
- selezione dei fornitori e relativi affidamenti;
- verifica della legittima provenienza di software gestionali.

A. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

A.1. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte, a livello potenziale, si ritengono verificabili in ambito societario i seguenti reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 37
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

“Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.”

Truffa (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.”

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee.”

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 38
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.”

Peculato (art. 314 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.”

Concussione (art. 317 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue Funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.”

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 39
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.”

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.”

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.”

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.”

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 40
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue Funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue Funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi Ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino Funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono Funzioni o attività corrispondenti

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 41
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino Funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a Enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano Funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino Funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuano margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità”.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 42
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)

“Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.”

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 43
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

A.2 [Nozione di Pubblico Ufficiale, di Incaricato di Pubblico Servizio e di Pubblica Amministrazione](#)

Di seguito si riportano le definizioni di Pubblico Ufficiale e Persona Incaricata di Pubblico Servizio così come definite dal Codice Penale e la definizione di Pubblica Amministrazione così come esplicitata nel parere del Consiglio di Stato 11482/2004.

Pubblico Ufficiale (art. 357 c.p.)

“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Persona Incaricata di un Pubblico Servizio (art. 358 c.p.)

“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Pubblica Amministrazione (Consiglio Stato, parere n. 11482/2004)

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 44
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

“La nozione di pubblica amministrazione sembra quindi debba intendersi in senso ampio e tale da ricomprendere l'insieme di tutti i soggetti, ivi inclusi i privati concessionari di servizi pubblici, le imprese pubbliche e gli organismi di diritto pubblico secondo la terminologia comunitaria, che sono chiamati ad operare, in relazione all'ambito di attività considerato, nell'ambito di una pubblica funzione”.

A.3. Attività sensibili

L'analisi dei rischi porta all'individuazione di una serie di attività sensibili e strumentali, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto.

Sensibile è da considerarsi l'attività di predisposizione e trasmissione della documentazione necessaria e, in generale, tutte le tipologie di rapporti con pubblici funzionari, nell'ambito di procedimenti inerenti a:

- a) richieste a soggetti pubblici di permessi di costruire e concessioni in genere funzionali all'esecuzione di lavori per la costruzione/ampliamento di impianti (ad es. attraversamento strade provinciali, corsi d'acqua, ferrovie, ecc.);
- b) gestione delle attività di acquisizione delle aree da destinare alla costruzione di impianti;
- c) gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni e licenze, comunque denominati, per l'esercizio delle attività;
- d) gestione delle verifiche ispettive da parte di autorità pubbliche (ad es., GdF, Agenzia Entrate, ecc);
- e) conferimento e gestione delle consulenze;
- f) gestione del contenzioso fiscale con l'amministrazione finanziaria, anche tramite professionisti esterni;
- g) gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali relativi all'esecuzione di contratti/convenzioni;
- h) gestione degli adempimenti normativi, amministrativi e societari (es. privacy, sistema telematico, ecc);
- i) gestione dei reclami da parte della Pubblica Amministrazione;
- j) gestione delle risorse finanziarie;

A.4. Protocolli di prevenzione

In assenza di personale proprio le attività sono gestite da Funzioni/Aree appartenenti ad Alperia S.p.A. e/o ad altre Società del Gruppo Alperia. Tali attività sono svolte in forza di contratti di servizio che regolano formalmente le prestazioni di servizi intercompany, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi, determinati sulla base dei prezzi di mercato. Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D. lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria. Le attività svolte in forza di contratti di servizio da Alperia S.p.A. e/o da altre Società

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 45
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

del Gruppo sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio, dell'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria del servizio e da parte delle Strutture ad hoc competenti della Capogruppo, attraverso l'implementazione di flussi informativi e l'attuazione di audit in ambito D. Lgs. n. 231/2001. Inoltre ci si fa riferimento alle disposizioni del Codice Etico.

Per tutti i rapporti intercorrenti con i rappresentanti della PA, per le richieste a soggetti pubblici di permessi vari, concessioni, autorizzazioni e licenze, per la gestione delle attività di acquisizione delle aree da destinare all'ampliamento dell'impianto, per la gestione delle verifiche ispettive da parte di autorità pubbliche di vigilanza, per il conferimento diretto e la gestione delle consulenze, per la gestione del contenzioso fiscale con l'Amministrazione Finanziaria anche tramite professionisti esterni, per la gestione degli adempimenti normativi, amministrativi e societari, per attività che riguardano la gestione delle risorse finanziarie, si richiamano i principi adottati nei protocolli generali di controllo adottati dai Fornitori di Servizi.

Informazione e formazione per l'applicazione del modello

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a dare ampia diffusione del Modello, del Codice Etico, dell'Organismo di Vigilanza anche a quei soggetti che agiscono nell'interesse della Società in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura, quali, ad esempio, contratti di servizio; non omettendo la necessità di aggiornamento ogni qualvolta fossero apportate modifiche alla legislazione o agli strumenti predisposti dall'impresa.

B. Delitti informatici e trattamento illecito di dati

B.1. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte, a livello potenziale, si ritengono verificabili in ambito societario i seguenti delitti informatici per i quali il D. Lgs. 231/2001 prevede conseguenze sanzionatorie in capo all'ente:

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 46
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.”

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.”

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.”

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 47
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.”

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.”

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.”

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 48
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

“Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.”

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

“Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l’espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l’aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.”

B.2. Attività sensibili

Le attività sensibili potenzialmente ritenute a rischio della commissione di reati rilevanti ai fini del presente modello sono quelle di seguito elencate.

- Gestione e Utilizzo di accessi, account e profili;
- Gestione e Utilizzo di sistemi hardware;
- Gestione e Utilizzo di sistemi software;
- Gestione ed archiviazione della documentazione in formato digitale.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 49
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

B.3. Protocolli di prevenzione

L'espletamento di tale procedura è delegato dall'ente in *outsourcing*, sulla base dei Contratti di Servizio nei quali sono definiti i compiti e le attività svolte, nonché sono previste apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto della normativa vigente e dei presidi di controllo contenuti nei rispettivi modelli organizzativi adottati dalle società outsourcer.

Peraltro, Alperia S.p.A., attraverso l'adozione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (SGSI) certificato ISO 27001 e di una serie di politiche e procedure, ha definito i requisiti per l'impostazione e la gestione del SGSI che costituiscono specifici presidi di controllo implementati da Alperia S.p.A. per la gestione delle attività sensibili di competenza sia della Capogruppo sia delle società controllate per le quali presta i servizi in outsourcing, fra cui la stessa TRL Silandro.

Dalle interviste eseguite nell'ambito dell'analisi dei rischi è emerso che per interventi relativi alla manutenzione del software di programmazione dell'impianto, che risulta essere di proprietà della Società stessa, essa attribuisce incarichi dedicati in merito a specifiche necessità (ad esempio implementazione o modifica di funzioni)..a.

C. Reati societari

C.1. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati potenzialmente applicabili alla Società i seguenti reati societari:

False comunicazioni sociali - Art. 2621 comma 1 c.c.

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Impedito controllo (art. 2625 c.c., comma 2)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo [o di revisione] legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali [alle

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 50
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

società di revisione], sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 , n. 58.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 51
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c., commi 1 e 2)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza,

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 52
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 , n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Tale caso, previsto dal terzo comma, è il

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 53
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

solo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa delle società in quanto è espressamente richiamato dall'art.25ter del D.lgs.231/01.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'art. 2641 la misura della confisca per equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

C.2. Attività sensibili

Dall'analisi dei rischi effettuata sono emerse le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati societari previsti dall'art. 25 ter del Decreto.

- Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente;
- Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali;
- rapporti con i Soci e con altri Organi di Controllo;
- rapporti con enti pubblici che svolgono attività pubbliche di vigilanza;
- gestione dell'informazione e della documentazione d'impresa anche attraverso la gestione dei sistemi informatici;
- gestione delle operazioni straordinarie;
- gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria;
- negoziazione e stipulazione di contratti con soggetti privati per l'acquisizione / vendita di partecipazioni in

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 54
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

altre società o la stipulazione di alleanze²;

- individuazione di eventuali partner per iniziative di sviluppo o per la partecipazione a gare (ATI, consorzi, joint venture);
- Gestione delle risorse finanziarie;
- Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze;
- Gestione dei rapporti con gli Organismi competenti per l'ottenimento di certificazioni necessarie per l'esercizio dell'attività aziendale (es. certificazione qualità);
- Gestione dei rapporti con gli Istituti di credito e finanziari.

L'analisi dei rischi ha consentito di individuare altre attività aziendali, già ritenute potenzialmente rilevanti nell'ambito di diverse fattispecie di reato, che in misura minore o indirettamente possono ritenersi a rischio nell'ambito della prevenzione dei reati societari.

Trattasi, in particolare, di:

- gestione dei rapporti e delle operazioni infragruppo;
- gestione delle risorse finanziarie;
- gestione degli acquisti di beni, servizi e lavori e relative procedure di selezione e affidamento;
- conferimento e gestione delle consulenze;
- gestione degli adempimenti normativi, amministrativi e societari

C.3. Protocolli di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti d'impresa e l'aggiornamento e tenuta dei libri sociali obbligatori e i rapporti con i Soci e con altri Organi di Controllo (ad es con il Sindaco Unico) , nonché la gestione delle risorse finanziarie e degli approvvigionamenti e delle consulenze va premesso, in linea generale, che in conseguenza della sussistenza di rapporti di servizio, i principi di rilevazione, elaborazione, predisposizione dei dati di bilancio seguono principi e criteri adottati dai Fornitori di Servizi secondo modelli di organizzazione e gestione idonei e trasparenti, nonché efficacemente attuati.

Per le operazioni riguardanti i rapporti con enti pubblici che svolgono attività pubbliche di vigilanza o attività ispettive/di controllo ovvero la gestione dell'informazione e della documentazione d'impresa anche attraverso la gestione dei sistemi informatici, e la gestione delle operazioni straordinarie si rimanda agli specifici protocolli di prevenzione adottati dai Fornitori di Servizi ai quali ci si richiama integralmente.

² le ultime sette attività sensibili ivi descritte sono atte ad integrare potenzialmente i reati ex art. 2635 cp e 2335 bis cp.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 55
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

C.4. Osservazioni specifiche

Il Consiglio di Amministrazione di TRL SILANDRO SRL con propria delibera dd. 4 marzo 2021 e con riferimento al contratto di servizio in essere ha autorizzato il coordinatore del TRL SILANDRO ed il Responsabile manutenzione per il TRL SILANDRO ad assumere impegni di spesa e quindi ad avviare i procedimenti di approvvigionamento pubblici e privati sino ad un valore massimo di Euro 10.000,00 (IVA esclusa) per le attività di competenza e relativamente alla società Teleriscaldamento Silandro Srl. Il contratto viene sempre firmato dal Presidente o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente. Per quanto riguarda i poteri si applica la PRO 108. Sussiste un fondo spese ai sensi della PRO 204 per piccole spese, di cui i Fornitori di Servizi trasmettono alla Funzione Amministrazione & Finanza con cadenza semestrale un prospetto di quanto acquistato.

D Reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro (art. 25 septies)

D.1. Reati applicabili

La legge 3 agosto 2007, n. 123, ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-septies, estendendo la responsabilità dell'ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il Consiglio dei Ministri in data 1 aprile 2008 ha approvato il D. Lgs. n. 81/2008, attuativo della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il suddetto decreto è stato parzialmente modificato dal D. Lgs. n. 3 agosto 2009, n. 106 e successivamente dalla l. n. 3/2018.

Di seguito si riporta una breve descrizione delle fattispecie di reato "presupposto" della responsabilità amministrativa della società:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

grave:

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 56
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.

gravissima se dal fatto deriva:

una malattia certamente o probabilmente insanabile;

la perdita di un senso;

la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

l'aborto della persona offesa.

Esclusione della responsabilità amministrativa della società

Il D. lgs. n. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un Modello di organizzazione, gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Secondo l'art. 30 del D. lgs. n. 81/2008, il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D. lgs. n. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, il Modello organizzativo e gestionale deve prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività;

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 57
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
- un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività.

Infine, il comma 5 del medesimo art. 30 dispone che: “In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti”.

A tal fine, la Società ha seguito ed implementato un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme alla ISO 45000

D.2 Attività sensibili

A seguito di un’accurata analisi si sono individuate le seguenti attività sensibili:

1) Pianificazione: si tratta delle attività di pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro volte a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse.

2) Attuazione e funzionamento: si tratta delle attività volte a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze che si articola nelle seguenti attività:

- individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- attività di informazione e formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

3) Controllo e azioni correttive: si tratta delle attività volte a implementare modalità di registrazione e monitoraggio degli infortuni, modalità di esecuzione audit periodici.

D.3. Protocolli di prevenzione

Risulta opportuno evidenziare che TRL SILANDRO SRL si avvale di servizi di assistenza prestati dai Fornitori di Servizi.

I relativi servizi erogati sono disciplinati da uno specifico contratto nel quale sono definiti i compiti e le attività svolte, nonché sono previste apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto della normativa vigente e dei presidi di controllo contenuti nei rispettivi modelli organizzativi adottati dalle società *outsourcer*.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 58
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

È stata conferita al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società la gestione delle problematiche correlate al perseguimento degli obiettivi aziendali in tema di tutela della sicurezza, salute ed igiene sul lavoro. A tal fine, il Presidente può essere coadiuvato da idonei delegati a cui sono stati attribuiti incarichi in ambito HSE.

La Società ha adottato un sistema di gestione integrato in tema di qualità, salute e sicurezza e ambiente e, coerentemente è accreditata EMAS e viene gestita da Alperia Ecoplus Srl che è dotata di un Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Sicurezza ai sensi delle norme UNI EN ISO 14001 ed UNI EN ISO 45001.

E. Ricettazione, riciclaggio e reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

E.1. Reati applicabili

Sulla base dell'analisi dei rischi effettuata si è ritenuto potenzialmente sussistere un rischio di commissione dei reati di:

Ricettazione, previsto dall'art. 648 c.p., che punisce chi, "al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto."

Riciclaggio, previsto dall'art. 648 bis c.p., che punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. e lo punisce con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648." **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, previsto dall'art. 648 ter c.p., che punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi di ricettazione e riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto e lo punisce con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 59
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Autoriciclaggio, previsto dall'art. 648 ter, che recita: “Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Sulla base dell'analisi dei rischi effettuata si ritiene non applicabile alla Società il nuovo art. **25-octies.1**, del D. Lgs. 231/2001, relativo ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, non essendoci carte di debito o di credito ricollegate alla Società, né carte carburante e buoni pasto elettronici e assolutamente remota la commissione di trasferimento fraudolento di valori, relativa a chi trasferisca fittiziamente ad altri denaro od altri beni al fine di eludere l'applicazione della confisca e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio, per cui ci si richiama interamente ai protocolli di prevenzione elencati al capitolo 3 della presente sezione.

E.2. Attività sensibili

Dall'analisi dei rischi effettuata sono emerse le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali,

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 60
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati previsti dall'art. 25 *octies* del Decreto.

- Attività di ricerca, selezione e qualifica dei fornitori, di gestione in generale del processo di *procurement* relativamente a beni, lavorazioni e servizi, (incluse le consulenze e le prestazioni professionali).
- Attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera;
- Attività di tenuta regolare della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente;
- Attività di gestione e di movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività sociale;
- Gestione della fiscalità.

E.3. Protocolli di prevenzione

Occorre rammentare che l'espletamento dell'attività di approvvigionamento di beni, servizi e lavori, di gestione delle risorse finanziarie, di gestione della fiscalità, nonché del bilancio è delegato dall'ente in *outsourcing*, sulla base dei Contratti di Servizio ai Fornitori di Servizi, anch'essi dotati rispettivamente di modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01, nonché di presidi di controllo molto rigidi ai quali ci si richiama integralmente.

Le procedure di approvvigionamento dei Fornitori di Servizi che qui si intendono integralmente richiamate definiscono specificatamente ruoli e responsabilità dei soggetti/Funzioni coinvolte nell'attività sensibile. Il processo si articola in:

- Definizione delle tempistiche dei fabbisogni
- Definizione esigenza di acquisto
- Gestione della RdA
- Scelta della strategia di approvvigionamento
- Gestione delle Richiesta di Offerta e della ricerca, qualifica e selezione del fornitore
- Emissione ordine di acquisto
- Ricevimento e accettazione beni/servizi

Il processo di approvvigionamento trasparente e razionale rispetta i principi di economicità, tempestività ed efficacia, assicura la libera concorrenza e la parità di trattamento dei fornitori e garantisce la rispondenza del bene e del servizio richiesto all'uso ed ai requisiti normativi.

F. Delitti in violazione del diritto d'autore

F.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono potenzialmente considerati applicabili alla Società i seguenti delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 61
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa, ovvero su opere altrui (art. 171, comma 1, lett. a-bis), e comma 3, L. 633/1941)

“Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; (212) (217)

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero;]

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000), se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164 (due a dieci milioni di lire).”

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 62
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; rimozione arbitraria o elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, L. n. 633/1941)

“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.”

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati, su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, comma 2, L. 633/1941)

“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

“2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.”

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 63
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023]

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 64
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102- quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 65
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, L. 633/1941)

“1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.”

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941)

“1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni) chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.”

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 66
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

F.2. Attività sensibili

Attraverso un'attività di *control and risk self assessment*, che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dall'art.

25 *novies* del Decreto:

- Gestione dei sistemi *software*;
- Gestione di opere tutelate dal diritto di autore per le attività di impresa.

F.3. Protocolli specifici di prevenzione

TRL SILANDRO SRL si avvale di servizi di assistenza prestati dai Fornitori di Servizi.

I servizi erogati sono disciplinati da uno specifico contratto nel quale sono definiti i compiti e le attività svolte, nonché sono previste apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto della normativa vigente e dei presidi di controllo contenuti nei rispettivi modelli organizzativi adottati dalle società *outsourcer*.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei sistemi *software***, l'*outsourcer* si è dota di idonei presidi di controllo volti tra l'altro alla prevenzione dei reati informatici di cui sopra. Si rammenta l'adozione da parte di Alperia S.p.A. di un Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (SGSI) certificato ISO 27001.

Per le operazioni riguardanti la **gestione di opere tutelate dal diritto di autore per le attività di impresa**, i protocolli prevedono che:

- siano previsti e formalizzati specifici controlli in merito alla presenza e veridicità dei contrassegni sul bene utilizzato per le attività di impresa tutelato dal diritto d'autore;
- le risultanze dei controlli siano debitamente archiviate e comunicate a richiesta all'OdV;
- tutti i rapporti con società terze o comunque soggetti esterni per la fornitura di immagini da utilizzare per attività aziendali siano regolati da contratti scritti che prevedano specifiche clausole a tutela del diritto d'autore e che richiamino le responsabilità derivanti dal Decreto e il rispetto dei principi derivanti dal presente Modello;
- alle società e soggetti esterni incaricati della fornitura di immagini per le attività aziendali sia richiesta apposita certificazione del diritto ad utilizzare le immagini trasmesse.

G. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

G.1. Fattispecie

Con il reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, previsto dall'art. 377 *bis* c.p. si punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 67
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

G.2. Attività sensibile

Sulla base delle analisi condotte, si ritiene che vi sia un potenziale rischio di commissione del reato in questione all'interno di TRL SRL. Le attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di tale reato afferiscono alla eventuale gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di cui sia parte TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL, nonché alla gestione dei rapporti con amministratori, o terzi coinvolti in procedimenti innanzi all'Autorità Giudiziaria o chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in procedimenti penali innanzi all'Autorità Giudiziaria.

G.3. Prevenzione e regole di comportamento

Tutti i destinatari del modello, al fine di evitare condotte che possano integrare tale fattispecie, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico e delle disposizioni di legge;

I destinatari del Modello sono tenuti a rispettare rigorosamente il divieto di agire al fine di influenzare in qualsiasi modo il comportamento di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria.

A tutti i Destinatari del Modello è fatto divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima.

Qualsiasi membro del Consiglio di Amministrazione di TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL che sia chiamato (sia nella veste di indagato/imputato che di persona informata sui fatti/testimone ovvero di teste assistito/imputato in procedimento connesso) a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito ad attività connessa alla gestione ed all'amministrazione societaria, è tenuto a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo.

L'amministratore ha altresì l'obbligo di rigettare fermamente qualsiasi tentativo proveniente da altri soggetti volto a condizionare il contenuto delle proprie dichiarazioni o ad indurlo, qualora consentito dalla legge, ad avvalersi della facoltà di non rispondere.

G.4. Obblighi di informazione all'ODV

L'amministratore che riceva indebite pressioni da altri soggetti volte a condizionare il contenuto delle proprie dichiarazioni o ad indurlo, qualora consentito dalla legge, ad avvalersi della facoltà di non rispondere è tenuto ad informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 68
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

H. Reati ambientali

H.1. Reati applicabili

In data 16 agosto 2011 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 121/2011 “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”.

Il D. Lgs. n. 7 luglio 2011 n.121 ha introdotto l'art. 25-undecies nel D. Lgs. n. 231/01, estendendo la responsabilità dell'ente ai reati ambientali.

Inoltre in data 28 maggio 2015 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 22 maggio 2015 n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente” che, con l'art.1 c.8, modifica l'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/01, introducendo nuovi delitti contro l'ambiente. Da ultimo modificati dal D.Lgs. n. 21/2018.

Di seguito si riporta una descrizione delle fattispecie di reato “presupposto” della responsabilità amministrativa della Società.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi oppure per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, oppure in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 69
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.”

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.”

Scarichi di acque reflue industriali (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 codice ambientale)

[...] 2. Quando le condotte descritte al comma 1 [ndr chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata] riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

[...]

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 70
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

[...]

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 [ndr divieto di scarichi sul suolo] e 104 [ndr divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo] è punito con l'arresto sino a tre anni.

[...]

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.”

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, lettera a) e b), 3, 4, 5 e 6, primo periodo codice ambientale)

“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

[...]

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 71
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. [...]"

Bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2 codice ambientale)

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose."

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo codice ambientale)

"Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto."

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1 codice ambientale)

"Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Emissioni in atmosfera (art. 279, comma 5 codice ambientale)

"Nei casi previsti dal comma 2 [ndr chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 72
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del codice ambientale, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente] si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.”

Art. 1, commi 1 e 2 L. 7 febbraio 1992, n. 150

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantomila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, oppure con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, oppure senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.”

Art. 2, commi 1 e 2 L. 7 febbraio 1992, n. 150

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 73
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni;

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, oppure con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, oppure senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Art. 3-bis, comma 1 L. 7 febbraio 1992, n. 150

“Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.”

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 74
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

Art. 6 comma 4 L. 7 febbraio 1992, n. 150

“Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 [ndr detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica] è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.”

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6 L. 28 dicembre 1993, n. 549)

“Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.”

Inquinamento doloso (art. 8 D. Lgs. n. 6 novembre 2007, n. 202)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.”

Inquinamento colposo (art. 9, commi 1 e 2 D. Lgs. n. 6 novembre 2007, n. 202)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.”

H.2. Attività sensibili

Tenuto conto che TRL SILANDRO SRL si avvale di servizi di assistenza prestati dai Fornitori di Servizi, I servizi erogati sono disciplinati da uno specifico contratto nel quale sono definiti i compiti e le attività svolte, nonché sono previste apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto della

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 75
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

normativa vigente e dei presidi di controllo contenuti nei rispettivi modelli organizzativi adottati dalle società outsourcer.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al punto H1, le attività “sensibili” di seguito elencate:

1. Pianificazione: si tratta delle attività volte a individuare e valutare gli aspetti ambientali, identificare le prescrizioni normative e autorizzative applicabili, fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi.
2. Attuazione: si tratta delle attività volte a definire la struttura organizzativa e le relative responsabilità, modalità di formazione, modalità di comunicazione interna e nei confronti degli Enti di controllo, modalità di gestione del sistema documentale, modalità di controllo operativo, di gestione delle emergenze, di selezione e monitoraggio dei fornitori rilevanti da un punto di vista ambientale. In particolare, con riferimento al controllo operativo, le attività sensibili individuate sono:
 - generazione di rifiuti, deposito temporaneo presso il sito di produzione e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero;
 - gestione degli impianti che generano acque reflue, adempimenti autorizzativi e monitoraggio degli scarichi;
 - acquisizione/dismissione di siti/aree potenzialmente contaminate;
 - realizzazione di nuove opere/manutenzioni straordinarie in prossimità di aree naturali.
3. Controllo e azioni correttive: si tratta delle attività volte a implementare modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni normative e autorizzative applicabili, di misura e monitoraggio delle caratteristiche ambientali delle attività svolte, di controllo delle registrazioni, di monitoraggio di eventuali non conformità, di conduzione di audit periodici.
4. Riesame: si tratta delle attività di riesame periodico del Vertice Aziendale al fine di valutare se il sistema di gestione ambientale è adeguato alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell'azienda.

H.3. Principi generali di comportamento

Tutti i soggetti destinatari della presente Parte Speciale devono sempre svolgere la loro attività nel rispetto degli obblighi normativi, della Politica Ambientale adottata dalla Società anche ai sensi della norma ISO 14001 ed in generale delle procedure aziendali dell'outsourcer, nonché rispettare i principi e le norme di comportamento di seguito elencate:

- rispettare le leggi e i regolamenti applicabili in materia ambientale;
- perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni per la tutela dell'ambiente verificando in maniera appropriata il livello di rischio connesso alle attività svolte e la loro efficienza ambientale;
- prevenire i rischi di inquinamento mediante misure adeguate, valutando preventivamente gli effetti

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 76
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

ambientali derivanti da modifiche o cambiamenti organizzativi, impiantistici e gestionali

La società TRL SRL ha adottato un adeguato sistema di gestione ambiente e sicurezza ottenendo e mantenendo importanti certificati a livello internazionale come l'EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) e viene gestita ai sensi delle norme UNI EN ISO 14001 ed UNI EN ISO 45001.

H.4. Obblighi di informazione all'ODV

Le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Sezione sono oggetto di segnalazione da parte degli organi sociali all'Organismo di Vigilanza.

La Società ha un forte legame con il territorio e, consapevole che le proprie attività incidono sullo sviluppo economico-sociale e sulla qualità della vita del territorio stesso, si impegna a migliorare l'impatto presente e futuro sull'ambiente, investendo in innovazione per la tutela delle risorse naturali e la sostenibilità delle fonti energetiche. Le attività della Società tengono conto di criteri ambientali mirati alla prevenzione dell'inquinamento e al controllo dei consumi delle risorse naturali, in maniera tale da minimizzare gli impatti negativi sull'ambiente.

I. Reati tributari

I.1. Reati applicabili

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 *quiquiesdecies* (Reati Tributari) del D. Lgs. n. 231/2001.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74)

“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti³, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

³ Per quanto attiene ai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74), di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74) e di emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74) il discrimine, secondo la sentenza della Cassazione del 12 novembre 2019 n.10916, si rileva non nella natura, oggettiva o soggettiva, dell'operazione, bensì nella modalità in cui la stessa è

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 77
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

... (omissis) ...

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

... (omissis) ...

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74)

“Fuori dai casi previsti dall’articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate ⁴ oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74)

“È punito con la reclusione da *quattro a otto* anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti⁵.

documentata, poiché alla particolare idoneità probatoria delle fatture corrisponde una maggior capacità decettiva delle falsità commesse utilizzando proprio tali documenti. Nei suddetti casi, ai fini della determinazione del reddito tassabile non si ammettono in deduzione i costi e le spese dei beni e/o dei servizi direttamente utilizzati per la commissione della condotta delittuosa. Pertanto si ritengono soggettivamente inesistenti le fatture caratterizzate dalla divergenza tra la rappresentazione documentale e la realtà attinente ad uno dei soggetti che intervengono nell'operazione. Tale ipotesi non si può circoscrivere al solo caso delle cosiddette frodi carosello (dove l'inesistenza soggettiva si riferisce all'emittente del documento) ma ricorre anche in quei casi nei quali vi sia un'interposizione fittizia di una qualsiasi delle parti effettive dell'operazione contrattuale.

⁴ Cfr. nota precedente

⁵ Cfr. nota precedente

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 78
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

... (omissis) ...

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari."

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 10/03/2000, n. 74)

"E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."

Inoltre, a seguito dell'aggiornamento introdotto dal Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 relativo alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, l'art. *quinquiesdecies* del Decreto individua quale ulteriore Reato Presupposto quelli commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, riportati qui di seguito:

Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74)

"Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 79
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)".

Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74)

“È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.”

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 10/03/2000, n. 74)

“E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.”

I.2 Attività sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 80
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le seguenti attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato in oggetto richiamate dall'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001.

Le attività sensibili individuate sono le seguenti:

- Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria (e dei relativi adempimenti fiscali)
- Tenuta della contabilità, redazione del Bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente
- Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione
- Negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi energetici di teleriscaldamento
- Gestione dei procedimenti volti a conseguire erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici
- Gestione delle risorse finanziarie
- Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze
- Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali
- Gestione delle attività relative a operazioni sul capitale
- Gestione del sistema informatico

I.3. Protocolli di prevenzione

Risulta opportuno evidenziare che TRL SILANDRO SRL si avvale di servizi di assistenza prestati dai Fornitori di Servizi.

I servizi erogati sono disciplinati da uno specifico contratto nel quale sono definiti i compiti e le attività svolte, nonché sono previste apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto della normativa vigente e dei presidi di controllo contenuti nei rispettivi modelli organizzativi adottati dalle società outsourcer. I Fornitori di Servizi per ogni attività sensibile sopra individuata rispettano protocolli/procedure generali e specifici/e volte a mitigare qualsiasi rischio inerente.

J. Delitti contro il patrimonio culturale

J.1. Reati applicabili

La legge 22/2022 (con efficacia ed entrata in vigore dal 23/03/2022) ha introdotto al d.lgs. 231/01 le seguenti disposizioni:

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 81
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies)

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Per comodità di lettura si richiamano le nuove norme introdotto dalla medesima legge.

Art. 518-bis (Furto di beni culturali).

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Art. 518-ter (Appropriazione indebita di beni culturali).

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 82
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Art. 518-quater (Ricettazione di beni culturali).

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-quinquies (Impiego di beni culturali provenienti da delitto).

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 518-quater e 518-sexies, impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto è punito con la reclusione da cinque a tredici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-sexies (Riciclaggio di beni culturali).

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-septies (Autoriciclaggio di beni culturali).

Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. Se i beni

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 83
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, si applicano la reclusione da due a cinque anni e la multa da euro 3.000 a euro 15.000. Fuori dei casi di cui ai commi primo e secondo, non sono punibili le condotte per cui i beni vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale. Si applica il terzo comma dell'articolo 518-quater.

Art. 518-octies (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali).

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Art. 518-novies (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali)

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Art. 518-decies (Importazione illecita di beni culturali).

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Art. 518-undecies (Uscita o esportazione illecite di beni culturali).

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 84
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Art. 518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici).

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Art. 518-terdecies (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Art. 518-quaterdecies (Contraffazione di opere d'arte).

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 85
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Art. 518-quinquiesdecies (Casi di non punibilità).

Le disposizioni dell'articolo 518-quaterdecies non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita.

Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

Art. 518-sexiesdecies (Circostanze aggravanti).

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato previsto dal presente titolo:

- 1) cagiona un danno di rilevante gravità;
- 2) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;
- 3) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili;
- 4) è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416.

Se i reati previsti dal presente titolo sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applicano la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.

Art. 518-septiesdecies (Circostanze attenuanti).

La pena è diminuita di un terzo quando un reato previsto dal presente titolo cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità. La pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto.

Art. 518-duodevicies (Confisca).

Il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate all'articolo 518-undecies, che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. In caso di estinzione del reato, il giudice procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. La confisca ha luogo in conformità alle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando. Nel caso di condanna o di

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 86
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al secondo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente al profitto o al prodotto del reato. Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.

Art. 518-undevicies (Fatto commesso all'estero).

Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale.

Art. 707-bis (Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli).

E' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000 chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge.

Ai fini del presente capo V è bene avere chiaro il significato dei termini “bene culturale e bene paesaggistico” che rappresentano l'oggetto materiale del reato.

BENI CULTURALI (art. 2 -10 -11 d.lgs. 42/2004)

[Art. 2 c. 2]

Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

Art. 10

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 87
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali. nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all' articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con 1 a storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 puo' comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale

(3) ;d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione (4)

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse [artistico o storico] (5) .

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio.

c) i manoscritti, gli autografi i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 88
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

- h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
- i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
- l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Art. 11

Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose (2):

- a) gli affreschi, gli stemmi i graffiti, le lapidi le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;
- b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;
- c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;
- d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, a termini degli articoli 64 e 65 , comma 4 (4);
- e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell' articolo 37;
- f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell' articolo 65 , comma 3, lettera c) (6);
- g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65 , comma 3, lettera c), e 67 , comma 2;
- h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell' articolo 65 , comma 3, lettera c) (8);
- i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.

1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 , qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall' articolo 10.

BENE PAESAGGISTICO

Art. 2 c. 3

Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

Art. 134

Sono beni paesaggistici:

- a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 (1);
- b) le aree di cui all'articolo 142 (2);

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 89
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell' articolo 136 e [comunque] sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

Art. 136

Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d) le bellezze panoramiche [considerate come quadri] e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Art. 142

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall' articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico [individuate alla data di entrata in vigore del presente codice]

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985 (3):

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 90
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B (4);

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall' articolo 140, comma 4.

Art. 143

1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:

a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135 ;

b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 , loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché' determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell' articolo 138 , comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140 , comma 2, e 141-bis ;

c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché' determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché' determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell' articolo 138, comma 1;

e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all' articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;

f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità' del paesaggio, nonché' comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;

h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;

i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell' articolo 135 , comma 3.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 91
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il piano è approvato con regionale entro il termine fissato nell'provvedimento accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall'articolo 146, comma 5.

4. Il piano può prevedere:

a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;

b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.

5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4.

6. Il piano può anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	Pagina 92
	ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici

Art. 156

1. Entro il 31 dicembre 2009, le regioni che hanno redatto piani paesaggistici verificano la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell'articolo 143 e provvedono ai necessari adeguamenti. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 7.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, il Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema generale di convenzione con le regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi.

3. Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dall' articolo 135, possono stipulare intese, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere 25

completati la verifica e l'adeguamento, nonché il termine entro il quale la regione approva il piano adeguato. Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all' articolo 143, comma

9. Qualora all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della regione, entro i termini stabiliti dall'accordo, il piano medesimo è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro.

4. Qualora l'intesa di cui al comma 3 non venga stipulata, ovvero ad essa non segua l'accordo procedimentale sul contenuto del piano adeguato, non trova applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 143”

Da un’analisi dei rischi è emerso che la società TRL di SILANDRO SRL non è proprietaria di immobili che soggiacciono al vincolo di tutela culturale o paesaggistica, bensì nell’ambito dell’attività di “gestione dei cantieri” potrebbe casualmente rinvenire opere identificate come patrimonio culturale e/o paesaggistico.

J.2. Protocolli di prevenzione

Risulta opportuno evidenziare che TRL SILANDRO SRL per la gestione dei cantieri si avvale di servizi di assistenza prestati dai Fornitori di Servizi. I servizi erogati sono disciplinati da uno specifico contratto nel quale sono definiti i compiti e le attività svolte, nonché sono previste apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto della normativa vigente e dei presidi di controllo contenuti nei rispettivi modelli organizzativi adottati dalle società outsourcer. I Fornitori di Servizi per ogni attività sensibile sopra individuata rispettano protocolli/procedure generali e specifici/e volte a mitigare qualsiasi rischio inerente.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01	Pagina 93
		rev. 1 dd. 3.12.2018 rev. 2 dd. 28.07.2021 rev. 3 dd. 13.12.2023

In ogni caso, nel caso di lavori in presenza di opere identificate come “patrimonio culturale” o nel caso di loro rinvenimento durante lavorazioni (es: scavi etc.) le attività da effettuare sono le seguenti:

- Nel primo caso, se in presenza di tali opere note a priori, prevedere nel progetto la consultazione con gli enti preposti e farsi autorizzare ogni tipologia di attività da svolgere (sia essa di protezione dei beni, sia essa legata ad attività lavorativa vera e propria);
- Nel secondo caso, ovvero durante i lavori già avviati, sospendere immediatamente i lavori, avvisare il Direttore Lavori ed il referente TRL SILANDRO del rinvenimento\ritrovamento. Saranno loro a gestire tutte le necessarie comunicazioni con gli enti preposti.

Inoltre, è fatto divieto al personale presente rimuovere, sottrarre o altro, qualsiasi bene culturale ritrovato o presente in loco senza essere autorizzato per iscritto dal Direttore Lavori o referente TRL SILANDRO, ovvero dal personale degli uffici competenti.

Allegato 1

CODICE ETICO DEL GRUPPO ALPERIA

Allegato 2

ELENCO DELLE UNITÀ LOCALI DELLA SOCIETÀ, SEDI, STABILIMENTI

Sede legale e operativa: via Nazionale n. 3, 39028 Silandro;

Sede amministrativa: via Dodiciville n. 8, 39100 Bolzano.